

CLAUSOLA CONTRATTUALE

Adempimento degli obblighi in materia di protezione della salute umana e dell'ambiente Regolamento CE n. 1907 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18/12/2006 (REACH)

1. La aggiudicataria è tenuta ad assicurare che i materiali oggetto della commessa rispondano e siano utilizzati, in ossequio al principio di precauzione, in conformità alle previsioni delle direttive e regolamenti comunitari e delle norme interne in materia di protezione della salute umana e dell'ambiente, inclusi gli obblighi di cui al regolamento (CE) n. 1907/2006 “*Regolamento REACH*” e s.m.i..
2. La Ditta aggiudicataria è obbligata a porre in essere tutti gli adempimenti necessari ad assicurare la conformità dell'appalto alle previsioni delle normative di cui al punto 1 vigenti al momento della consegna ed in relazione allo stato di fatto esistente in quel momento.
3. Pertanto, tenuto conto che l'Amministrazione della Difesa in base al regolamento REACH si configura come “utilizzatore a valle”, all'atto della presentazione dei materiali per la verifica di conformità, la Ditta si obbliga a produrre al responsabile del procedimento i seguenti documenti:
 - a) una “**Dichiarazione di conformità dei materiali al Regolamento REACH**” dalla quale risulti:
 - di essere a conoscenza degli obblighi che il “*Regolamento REACH*” impone a tutti i fabbricanti, importatori e utilizzatori a valle di sostanze chimiche in quanto tali o in quanto componenti di miscela o articolo;
 - che ha adempiuto agli obblighi medesimi e che ha verificato che “*eventuali subfornitori*”, abbiano, altresì, ottemperato ai suddetti obblighi previsti dal “*Regolamento REACH*”;
 - b) qualora le suddette sostanze superino la quantità di n.1 tonnellata (t)/anno, un “**Attestato di conformità**”, in cui indica il “*legale rappresentante*” nominato ai fini del programma Reach e fornisce le seguenti informazioni:
 - codice EINECS/EC number e CAS di tutte le sostanze, da sole o in preparato;
 - peso totale della sostanza;
 - c) elenco dei “**codici identificativi**” dei prodotti/materiali di fornitura contenenti le sostanze pericolose nonché le relative “**schede di sicurezza**”.
4. La produzione dei documenti di cui al precedente punto da parte della Ditta è presupposto per l'avvio della verifica di conformità da parte dell'A.D.. La mancata produzione dei documenti di cui al presente articolo costituisce giusta causa di rifiuto dell'ammissione a verifica di conformità.